SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1364)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia
(SARTI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1981

Provvedimenti urgenti per le forniture necessarie alle attrezzature degli uffici giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — L'attività dell'Amministrazione diretta all'acquisto di beni e servizi viene normalmente svolta mediante il ricorso alla procedura della trattativa privata.

Ciò non è stato mai suscettibile di rilievi di legittimità da parte della Corte dei conti che ha trovato, nel sistema adottato da questa Amministrazione, ovvia spiegazione nell'urgenza e indifferibilità degli interventi.

Detto sistema è peraltro in contrasto con i princìpi comuni della contabilità generale dello Stato che si fondano sulla natura, del tutto eccezionale, dello strumento adottato, per cui si pone un evidente problema di adeguamento, alle correnti esigenze, della normativa ordinaria vigente in materia di acquisto di beni e servizi, delle intercettazioni telefoniche e della microfilmatura di atti.

A questo proposito, anche la stessa Corte dei conti, in occasione della relazione sul bilancio 1978, ha opportunamente segnalata la necessità dell'adeguamento di tale normativa che, peraltro, nell'ambito della pubblica amministrazione non costituirebbe un caso isolato, essendo stato adottato in taluni comparti, come nel settore dei beni culturali (legge 1° marzo 1975, n. 44), forse meno pressati da esigenze indilazionabili come quelle della giustizia.

Prendendo quindi atto anche delle considerazioni esposte dalla Corte dei conti, si ritiene indispensabile provvedere all'adeguamento delle norme che consentono il ricorso alla trattativa privata o ai servizi in economia, non più come a uno strumento del tutto eccezionale, mediante la modifica del solo secondo comma dell'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito nella legge 10 giugno 1978, n. 271; si ritiene altresì necessario prevedere che il parere sulla congruità della spesa, posto come obbligo per l'Amministrazione, possa — sempre per accertate indilazionabili esigenze di giustizia — essere chiesto in alternativa al Provveditorato generale dello Stato o all'Ufficio tecnico erariale.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il testo del secondo comma dell'articolo 29 del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 10 giugno 1978, n. 271, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro di grazia e giustizia può provvedere direttamente, in economia o a trattativa privata, alle spese di cui al precedente comma, oltre a quelle relative alla microfilmatura di atti, qualora sia accertata la opportunità di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata.

È fatto obbligo di richiedere il parere preventivo di congruità al Provveditorato generale dello Stato o all'Ufficio tecnico erariale ».